

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 287/CGF

(2011/2012)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 230/CGF – RIUNIONE DEL 20 APRILE 2012

#### 1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Rita Indorante in attività di segreteria.

**1. RICORSO DEL CALCIATORE COSA VINCENZO (TESSERATO F.C. TURRIS 1944) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA TURRIS/CTL CAMPANIA DEL 1.4.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 4.4.2012)

Con atto, spedito in data 4.4.2012, il signor Cosa Vincenzo, calciatore della società F.C. Turris 1944, preannunciava ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 124 del 4.4.2012) con la quale era stata irrogata al predetto calciatore la squalifica per cinque gare effettive, a seguito della gara F.C. Turris/CTL Campania dell'1.4.2012..

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 5.4.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, il signor Cosa Vincenzo faceva pervenire atto di reclamo.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato.

Nei motivi di ricorso, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento (schiaffo al volto) tenuto dal calciatore, Cosa Vincenzo, nei confronti di un calciatore avversario e del Direttore di Gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cosa Vincenzo e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**2. RICORSO DELL'A.S.D. MARTINA FRANCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/LABOR GROTTAGLIE DEL 7.4.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 dell'11.4.2012)

Con il ricorso indicato in epigrafe, la A.S.D. Martina Franca ha impugnato i provvedimenti con il quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica del campo di gioco per 4 gare effettive, da disputarsi in campo neutro a porte chiuse, e l'ammenda di € 2.500,00.

Attraverso i motivi di gravame, proposti tempestivamente, la società reclamante chiedeva, in via principale, l'annullamento delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo e, in via subordinata, la riduzione delle stesse, sostenendo, in particolare, l'incongruenza del referto arbitrale rispetto ai fatti realmente accaduti senza, tuttavia, apportare alcun elemento a sostegno di detta prospettazione.

Dette doglianze sono palesemente infondate e vanno disattese.

Gli episodi contestati alla società ed ai propri sostenitori risultano provati dalla lettura del rapporto del direttore di gara a cui l'art. 35, comma 1.1, C.G.S., attribuisce fede probatoria privilegiata.

A nulla rilevano, quindi, le doglianze della reclamante circa la contraddittorietà degli atti ufficiali, vizio non rilevato da questa Corte, che riportano con estrema linearità e coerenza i fatti per come si sono verificati.

Conseguentemente la fidejussione del rapporto arbitrale sopra richiamato non può, in alcun modo, essere scalfita. Pertanto, i fatti così come descritti e riportati nella motivazione adottata dal Giudice di prime cure, con indubbia chiarezza e precisione espositiva, presentano connotati di gravità tali da far ritenere congrue le sanzioni irrogate.

Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva reiterata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Martina Franca di Martina Franca (Taranto) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## 2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Rita Indorante in attività di segreteria.

**3. RICORSO DEL SSDARL CALCIO CITTA' DI BRINDISI AVVERSO L'OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GIORNATA DI GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BRINDISI/TURRIS DEL 7.4.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 dell'11.4.2012)

Con atto, spedito in data 11.4.2012, la società S.S.D. Calcio Città di Brindisi preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 126 dell'11.4.2012) con la quale, a seguito della gara Città di Brindisi/Turris, disputatasi in data 7.4.2012, erano state irrogate, a carico della predetta società, le seguenti sanzioni:

- ammenda di € 1.500,00
- squalifica del campo di giuoco per 1 gara, da disputarsi a porte chiuse.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 12.4.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società S.S.D. Calcio Città di Brindisi faceva pervenire, in data 13.4.2012, atto di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato

Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali di gara (peraltro, assai circostanziati) circa il comportamento, grave e per di più reiterato, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Città di Brindisi/Turris, disputatasi in data 7.4.2012.

In ordine, poi, all'entità della sanzione, complessivamente irrogata alla società ricorrente, si reputa che la stessa sia stata determinata correttamente, in considerazione della gravità delle condotte, poste in essere dai sostenitori della ricorrente nonché della esistenza della recidiva reiterata e specifica di cui ai CC.UU. nn. 108 e 111.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal SSDARL Calcio Città di Brindisi di Brindisi e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MARTINO RENZO, TESSERATO IN FAVORE DELL'U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE, SEGUITO GARA ROCCA DI CAPRILEONE/ORLANDINA DEL 14.2.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Barcellona P.G. – Com. Uff. n. 46 del 16.2.2012)

Il Presidente Federale ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Barcellona P.G., con la quale è stata inflitta al calciatore Renzo Martino, tesserato in favore della società Rocca di Caprileone, la squalifica per 1 gara per reiterato comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro, in occasione della gara del 14.2.2012 tra Rocca di Caprileone/Orlandina valida per il Campionato Juniores.

Con il presente procedimento il Presidente Federale chiede che, in riforma dell'impugnata decisione, la Corte di Giustizia Federale voglia comminare altra e più grave sanzione disciplinare al calciatore di cui trattasi. Ciò in quanto si legge nel ricorso “ alla luce della documentazione agli atti e del referto di gara, tenuto conto del grave comportamento, altamente offensivo e irrispettoso posto in essere dal tesserato nei confronti dell'ufficiale di gara, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare all'evidenza inadeguata”.

La C.G.F. ritiene che il ricorso meriti accoglimento.

Il provvedimento del Giudice Sportivo, in questa sede fatto oggetto di gravame, è così motivato: Renzo Martino squalifica per una gara “ perché dopo essere stato sostituito, si allontanava dalla panchina e prendeva posto in tribuna assumendo comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro fino alla fine della gara”.

Orbene, un'attenta lettura del referto arbitrale induce ad una riconsiderazione dei fatti sanzionati volta a cogliere l'effettiva portata degli stessi sotto il profilo sanzionatorio qui in rilievo.

In tale ottica, è possibile osservare come il calciatore Renzo Martino non solo ha offeso il Direttore di gara dalla tribuna dove aveva preso posto dopo la sostituzione, ma rivolgeva all'indirizzo dello stesso anche frasi minacciose ed irrispettose che venivano reiterate dal calciatore anche in una fase successiva, ovvero dopo essere stato accompagnato negli spogliatoi da un dirigente della propria squadra..Tutte queste ulteriori circostanze, assenti nella motivazione del provvedimento impugnato, non sono state, in alcun modo, considerate dal giudice di prime cure,

In relazione a tali fatti appare, pertanto, evidente che la sanzione come determinata dal Giudice Sportivo sia del tutto inadeguata, attesa la pluralità dei comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Renzo Martino.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal Presidente Federale, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Martino Renzo per 3 giornate effettive di gara, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 7 giugno 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete